

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOLLI, BARBARO, MELANDRI, CIOCCHETTI, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CONCIA, ESPOSITO, FARINONE, FIANO, FONTANELLI, GHIZZONI, GINEFRA, GIOVANELLI, GNECCHI, GRAZIANO, MARCHI, MOSELLA, MOTTA, PICIERNO, PISTELLI, RAZZI, RIA, ROSSA, SAMPERI, SIRAGUSA, TENAGLIA, TRAPPOLINO, ZAMPA, ZUCCHI

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi

Presentata il 7 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni il problema della gestione degli stadi e, in genere, delle infrastrutture sportive è oggetto di dibattito a tutti i livelli non solo per i noti fatti di cronaca, ma anche per le vicende sportive.

In questi anni non è mai stata individuata una soluzione effettiva e concreta. Sono stati previsti solo interventi « tam-pone », disorganici, estemporanei, mai

strategici. È sempre mancata una presa di posizione di ampio respiro che potesse offrire al sistema un piano strategicamente funzionale garantendo la fruibilità, la sicurezza e l'accessibilità degli impianti da parte delle società sportive, dei cittadini delle loro famiglie e, contemporaneamente, gli investimenti privati, di concerto con le istituzioni locali e con l'Istituto per il credito sportivo, unico istituto di credito

pubblico in grado di supportare un sistema globale di interventi.

Eppure la situazione è grave e richiede interventi non più procrastinabili.

Tra gli stadi italiani si annoverano 126 strutture utilizzate dal calcio professionistico, di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti. Tali impianti sono datati (l'età media è di sessantasette anni), poco confortevoli e non pienamente rispondenti agli *standard* di sicurezza (nonostante gli sforzi degli ultimi anni fatti con il cosiddetto « decreto Pisanu », il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, e con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41). La situazione peggiora se si analizzano i dati relativi alle arene, ai palazzetti dello sport e alle infrastrutture utilizzate da altre discipline sportive (si pensi soltanto alla scherma o alla ginnastica artistica): gli impianti esistenti sono costruiti senza requisiti di polifunzionalità, non sono integrati nel tessuto sociale e mostrano carenze sotto il profilo della gestione.

Il panorama italiano evidenzia, quindi, notevoli criticità. Innanzitutto, la proprietà comunale dell'impiantistica sportiva (salvo rare eccezioni, come lo stadio « Olimpico » di Roma di proprietà del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o lo stadio di Reggio Emilia) comporta costi di gestione e per la sicurezza (diretti, per l'impiego di agenti e di strutture, e indiretti, per danni materiali, impatti negativi di immagine eccetera) che ricadono sulla collettività, impoverendo le già esigue casse degli enti comunali.

Gli stadi sono tutti sottoposti a vincoli urbanistici e monumentali, spesso sono situati al centro delle città e possono generare problemi di ordine pubblico e di sicurezza.

In tale contesto, si è assistito ad una scarsa propensione all'investimento da parte delle pubbliche amministrazioni, degli investitori privati e delle stesse società sportive.

A più livelli istituzionali si è manifestata la volontà politica di risolvere il

problema, trasferendo gli stadi fuori dalle città, per consentire una riqualificazione del territorio, per rispondere al bisogno di sicurezza manifestato in modo crescente dai cittadini e per garantire migliore vivibilità al tessuto urbano. Le molteplici difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie, che impediscono l'edificazione di uno stadio in meno di otto anni, scoraggiano però gli investitori privati.

Eppure il calcio (quale primo sport nazionale) genera un giro di affari annuo di oltre 6 miliardi di euro, quasi mezzo punto di prodotto interno lordo (PIL) (dato della società Innovare stadi srl). Di questi, solo una piccolissima parte, neppure 250 milioni di euro, pari a meno del 5 per cento arriva dagli stadi. Il fattore stadio per le quattro squadre di calcio più importanti (Juventus, Milan, Inter e Roma) vale non più del 15 per cento del giro di affari complessivo, generando poco più di 30 milioni di euro all'anno. Le percentuali degli incassi derivanti dagli stadi, rispetto al fatturato, sono per il campionato italiano del 12 per cento, per la *Premier League* del Regno Unito del 42 per cento. Le stime del giro d'affari finalizzato alla costruzione e al rifacimento degli stadi italiani dei campionati professionistici entro l'anno 2016 sono pari a 4 miliardi di euro. Se si estende tale valutazione alle arene, ai palazzetti e alle infrastrutture sportive, si arriva anche a 20 miliardi di euro.

Per realizzare uno stadio *ex novo* o per ristrutturarlo occorre trasformare il modello attuale dello « stadio calcistico », come fino ad oggi concepito, nel modello dello « stadio produttivo », secondo le diverse tipologie oggi esistenti (stadio multifunzionale, per più eventi sportivi, o stadio americano, inserito in un'area generalmente dedicata all'intrattenimento e alla cultura, come l'esempio dello stadio di Firenze proposto recentemente dal presidente della società di calcio della Fiorentina), rispondendo alle specifiche caratteristiche culturali e sociali del territorio.

Il citato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007, nel prevedere un programma straordinario per l'impiantistica

sportiva destinata allo sport professionistico, stabilisce che l'esercizio della pratica calcistica deve essere reso « maggiormente rispondente alle mutate esigenze della sicurezza, fruibilità, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali » (articolo 11, comma 1).

Stadio « produttivo » significa, dunque, stadio che produce reddito, ovvero « polifunzionale » (complesso sportivo comprendente spazi destinati ad attività diverse da quella sportiva: decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi). E se uno stadio produce reddito, esso si rivolge necessariamente a più soggetti che manifestano un interesse economico nel progetto (un modello può essere quello dell'« Amsterdam Arena », 1996, dotata di multisala, sala concerti, *casinò* e area commerciale).

L'esperienza internazionale ci insegna, tuttavia, che ogni volta che sono stati approntati nuovi strumenti normativi e agevolazioni amministrative lo Stato ha messo a disposizione strumenti finanziari flessibili e innovativi, con una partecipazione pubblica in termini di contributi a sostenere l'investimento privato.

È accaduto in Inghilterra, con l'ormai famoso *Taylor Act* (che ha agevolato l'accordo tra la Federazione inglese, *Premier League*, e il Governo per l'istituzione nel 1990 del *Football Trust*, poi sostituito dalla *Football Foundation*, finanziata dallo Stato, con una riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse), che, nel 2000, ha destinato circa 170 milioni di sterline al finanziamento della costruzione degli stadi, contro i 900 milioni di sterline investiti dai *club*.

È accaduto in Germania, dove gli stadi furono in parte ristrutturati e in parte costruiti *ex novo* (secondo le più moderne linee architettoniche e le più efficienti tecnologie), in occasione dei Campionati mondiali di calcio del 2006.

L'Italia ha avuto la sua occasione, ai Campionati mondiali di calcio del 1990 ma non è riuscita a sfruttarla.

Il piano triennale di sviluppo previsto dall'articolo 3 della presente proposta di legge deve costituire, per un periodo comunque breve (di qui la straordinarietà del piano di intervento), il perno intorno al quale le istituzioni locali, le federazioni e le società sportive devono muoversi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Questi soggetti possono avvalersi degli strumenti offerti dal programma straordinario di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007, e della collaborazione della Fondazione prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (peraltro, non ancora costituita, nonostante l'obbligo normativo), nonché rappresentare lo strumento finanziario dello Stato per abbattere gli interessi sul conto capitale degli investimenti sulle infrastrutture.

Le istituzioni locali che intendono, anche su impulso delle società sportive o delle istituzioni sportive (federazioni e CONI), avvalersi di questo contributo statale, dovranno presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di fattibilità per la costruzione o per la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva locale (ovvero la documentazione sufficiente se le stesse istituzioni hanno attivato gli accordi di programma dopo il 30 ottobre 2008).

L'analisi dei piani di fattibilità pervenuti da tutta Italia consentirà al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il piano triennale di

investimenti, che deve coinvolgere anche l'Istituto per il credito sportivo, come destinatario dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato e che deve altresì necessariamente coinvolgere le istituzioni sportive e la citata Fondazione.

Il contributo pubblico e la sollecitazione agli enti locali ad attivarsi in un breve lasso di tempo conferiscono alla presente proposta di legge quella forza intrinseca, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo mediatico, necessaria per poter realmente avviare il processo di rinnovamento dell'impiantistica sportiva, attivando le corrette aspettative degli operatori economici privati.

La «modernizzazione» di uno stadio produce benefici su vari livelli: aumento dei sistemi di sicurezza (videosorveglianza, interfaccia unica verso le Forze di polizia, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, interoperabilità dei sistemi e delle telecomunicazioni fissi e mobili all'interno e all'esterno dello stadio, ottimizzazione dell'uso delle risorse in termini di personale e degli spazi in sicurezza), ritorno d'immagine per le società sportive e creazione di servizi aggiuntivi (accessi, *ticketing*, *parking* eccetera).

La presente proposta di legge coinvolge tutti i soggetti che da anni manifestano interesse allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, tenuto conto delle necessità dei protagonisti del mondo dello sport e delle diverse esigenze della collettività, che si avvantaggerebbe sia per la riduzione, se non addirittura per l'annullamento, dei costi per la gestione dell'impianto, sia per la riqualificazione della propria area urbana (come è accaduto a Barcellona e a Londra), sia per possibili evoluzioni tecnologiche e ambientali del territorio cittadino, per la creazione di nuovi posti di lavoro (si parla di almeno 85.000 nuovi posti: dato della testata giornalistica *Stage up*), per la nascita di nuovi centri di aggregazione sociale e culturale e, in generale, per un miglioramento dell'*asset* territoriale, rappresentato da indici di appartenenza alla comunità locale elevati, da una buona immagine del territorio e un'efficace incentivazione dell'indotto.

È di tutta evidenza che uno stadio nuovo porta nuove risorse alle società sportive. I ricavi derivanti dagli stadi potrebbero riequilibrare le voci di entrata dei *club* della serie A di calcio. Il caso della squadra di calcio dell'Arsenal è emblematico. Il nuovo stadio «*Emirates*», situato ad Ashburton Grove, ha generato nella sua prima stagione sportiva un incremento del 110 per cento dei soli incassi derivanti dallo stadio (da 64 milioni di sterline a 135 milioni di sterline). *Sky-box*, *naming right*, parcheggi, affitto a negozi, centri commerciali, cinema, sale congressi, musei e *store*, sono soltanto alcune delle opportunità che un nuovo stadio potrebbe offrire al fine di incrementare le entrate delle società sportive.

Lo stadio potrà svolgere un'importante funzione di aggregazione sociale, diverrà uno spazio accogliente, da vivere tutta la settimana, adatto a tutta la famiglia. Sarà dotato di cinema, ristoranti e attività commerciali di vario genere. È noto che le aziende sono attratte dalle strutture sportive (stadi, centri polifunzionali eccetera) in quanto ritenute ottime «*location*» per intrattenere rapporti con la propria clientela. Anche sotto il profilo ambientale, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva potrebbe portare vantaggi, a causa delle agevolazioni fiscali già previste in tale settore per la produzione di energia alternativa. I nuovi stadi europei hanno tutti una copertura fotovoltaica. Ad esempio, lo stadio di Kaiserlautern (il «*Fritz Walter Stadion*») produce annualmente 720.000 kWh, che coprono il fabbisogno di energia elettrica di centinaia di famiglie. E così lo «*Stade de Suisse Wankdorf*» di Berna o il futuro stadio di Taipei. Anche questo elemento (la realizzazione di strutture sportive con copertura fotovoltaica) potrebbe costituire, come prevede l'articolo 5, comma 3, della presente proposta di legge, un titolo preferenziale per avere diritto al contributo statale.

Per tali motivi, all'articolo 1, si specifica che le finalità della legge sono quelle di coinvolgere l'intera collettività in un nuovo modello culturale, finalizzato alla diffusione della pratica sportiva a tutti i

livelli, e di affiancare lo sport ad altre iniziative. Occorre realizzare stadi a tema, che abbinino l'esigenza sportiva a quella culturale tipica di ogni territorio, di ogni comune e di ogni comunità.

All'articolo 2 sono state inserite alcune definizioni necessarie per semplificare il testo normativo. In particolare, si segnala la definizione di « complesso sportivo multifunzionale », che ricomprende due figure di strutture oggetto della stessa legge: il complesso solo sportivo, cioè l'insieme di impianti sportivi localizzati in una stessa area, e l'impianto sportivo unito ad aree destinate ad attività commerciali (centri commerciali, *outlet*, alberghi), tempo libero (*fitness*, multisala), culturali (musei), a seconda delle esigenze del territorio. Importante è anche la definizione del « soggetto proponente », e cioè la società sportiva (la federazione o il CONI) fruitrice dell'impianto, insieme ai soggetti privati e pubblici che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva. La novità della legge, oltre al piano triennale di interventi straordinari di cui all'articolo 3, è rappresentata dalla disciplina relativa alla costruzione di un nuovo impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale.

Altre novità di rilievo, sono quelle introdotte dall'articolo 4, secondo cui la localizzazione delle aree, attraverso appositi accordi di programma, da approvare in via definitiva entro un anno dalla data di presentazione dello studio di fattibilità, e i programmi integrati di intervento, possono essere ottenuti, in deroga al sistema generale, anche su impulso dei privati (della società sportiva cioè), e dall'articolo 5, che fissa specifici criteri e requisiti per la realizzazione degli impianti delle società sportive professionistiche. In particolare, il comma 3 prevede che, per accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni dell'Istituto per il credito sportivo, sono privilegiati i complessi che sono utilizzati durante l'intero anno per ospitare eventi di carattere sociale e culturale, che generano processi di riqualificazione

urbana e ambientale, che creano nuova occupazione e che impiegano tecniche innovative di costruzione a basso impatto ambientale. Per quanto riguarda, invece, gli impianti già esistenti, è difficile parlare di « privatizzazione », se non si consente ai comuni, come prevede invece l'articolo 6, di inserire tali beni, comunque non produttivi, nel proprio patrimonio disponibile (anche per quel che riguarda, ai sensi del comma 2, le aree di pertinenza e accessorie), di poter cedere i relativi diritti reali con affidamento diretto alle società sportive professionistiche, le uniche, del resto, che hanno interesse ad acquistarli, e, infine, di favorire, ai sensi del comma 4, varianti alle destinazioni d'uso esistenti, anche al fine di adattarli agli sfruttamenti commerciali (consentendo, prendendo come esempio la situazione attuale dello stadio « San Siro » di Milano, di realizzare ristoranti, aperti non solo nel corso degli eventi sportivi). Del resto, si tratta di beni non demaniali e, soprattutto, di beni non produttivi. Alle società sportive si richiede, tuttavia, di garantire mediante convenzione l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati. Il comma 6, infine, risolve il problema del fallimento della società sportiva o del soggetto proprietario: se ciò avviene, l'impianto rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è stato costruito. Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, infine, misure per favorire l'attività di ristrutturazione e di costruzione degli impianti sportivi, agevolazioni fiscali e tributarie e l'entrata in vigore della legge.

Dopo gli eventi internazionali dei Campionati mondiali di nuoto del 2009 e di pallavolo del 2010, l'unica occasione, ad oggi, offerta all'Italia di organizzare un evento sportivo di una certa rilevanza, potrebbero essere i Campionati europei di calcio (del 2016) o di pallacanestro. La presente proposta di legge offre dunque una vera opportunità per dare la spinta giusta allo sviluppo del sistema infrastrutturale sportivo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per i soggetti di ogni età e tra tutti gli strati della popolazione attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria, che garantiscano una maggiore sicurezza a tutti i soggetti e consentano di migliorare lo spettacolo sportivo, promuovendo lo sviluppo dell'intero settore dello sport, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle relative procedure amministrative.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « impianto sportivo », l'impianto sportivo destinato all'esercizio dell'attività agonistica da parte di società sportive professionistiche, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle correlate aree situate fuori dal recinto di gioco, ma all'interno dell'impianto sportivo, quali gli spalti, le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento e le aree stampa, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, quali le

attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo e altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio;

b) « complesso sportivo multifunzionale », il complesso sportivo comprendente più impianti sportivi tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture, anche non contigue, funzionali alla realizzazione del progetto, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago del tempo libero, di servizio, nonché a insediamenti residenziali o direzionali, ove ritenuti di valore aggiuntivo al progetto o agli interessi pubblici di riqualificazione urbana;

c) « soggetto proponente », la società sportiva, ovvero l'ente sportivo, la federazione sportiva o il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di seguito denominati « società sportiva », fruitrice dell'impianto sportivo unitamente ai soggetti pubblici o privati o che, intendendo effettuare investimenti sull'impianto sportivo sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva per la cessione del complesso sportivo multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, per una durata di almeno venti anni, a qualsiasi titolo del complesso sportivo multifunzionale o dell'impianto sportivo medesimi;

d) « comune », il comune sul cui territorio deve essere realizzato il complesso sportivo multifunzionale o sul cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo. Qualora la società sportiva fruitrice dell'impianto sportivo abbia sede in un comune diverso da quello in cui l'impianto stesso deve essere realizzato, i due comuni devono operare d'intesa. In tale ipotesi, ogni riferimento al comune si deve intendere come destinato a entrambi i comuni;

e) « Comitato », il Comitato istituito con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive 10 gennaio

2008, che rilascia il parere di conformità dei progetti secondo i criteri stabiliti dal programma straordinario definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 3.

(Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva).

1. Per favorire l'accesso e la diffusione collettiva della pratica sportiva, nonché la redditività della gestione economico-finanziaria, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, un piano triennale di interventi straordinari, per l'impiantistica sportiva, in particolare per quella destinata alla pratica calcistica, recante interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento a norma degli impianti sportivi esistenti finalizzati alla realizzazione di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, e del programma straordinario definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2007, n. 41, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Il piano è attuato in collaborazione con la Fondazione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008.

2. I contributi del piano triennale di cui al comma 1 del presente articolo, destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti, incrementano il fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, gestito dal comitato di gestione dei fondi del medesimo Istituto sulla base di tutti i progetti su cui è rilasciato il parere di conformità da parte del Comitato.

3. Gli enti locali che intendono aderire al piano triennale di cui al comma 1 del presente articolo devono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi e del contributo dello Stato richiesto, ovvero, qualora abbiano dato già inizio alle attività di localizzazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma cui al citato articolo 4, comma 3, successivamente al 30 ottobre 2008, richiesta scritta contenente gli oneri finanziari complessivi e il contributo dello Stato richiesto.

CAPO III

REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI SPORTIVI MULTIFUNZIONALI

ART. 4.

(Localizzazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali).

1. La localizzazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso sportivo multifunzionale può avvenire:

a) ad iniziativa del soggetto proponente;

b) ad iniziativa del comune, il quale, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, stipula un apposito accordo con la società sportiva o con il soggetto proponente. Tale accordo può prevedere, altresì, la costituzione di una società di capitali avente quale oggetto la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo o del complesso sportivo multifunzionale.

2. La localizzazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche.

3. Dopo aver raggiunto l'intesa con il soggetto proponente, il comune, entro trenta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità di cui al comma 2 del presente articolo, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente concludersi entro un anno dalla data di presentazione dello studio di fattibilità. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

ART. 5.

(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di impianti sportivi destinati al calcio professionistico).

1. La società sportiva professionistica che intende procedere alla realizzazione di impianti sportivi destinati allo sport professionistico, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 85 dell'11 aprile 1996, nonché dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, deve rispettare i seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, a servizi commerciali e a spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, con associazioni sportive dilettantistiche, con federazioni sportive nazionali e con enti di promozione sportiva.

2. Ai fini del comma 1, la società sportiva professionistica deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) capienza non inferiore a 7.500 posti a sedere;

c) previsione di *box* o di palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

d) massima adattabilità alle riprese televisive;

e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa situata in un locale, posto all'interno dell'impianto sportivo, dal quale siano visibili le diverse inquadrature delle telecamere.

3. In caso di complesso sportivo multifunzionale, anche al fine di accedere ai finanziamenti nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 3 della presente legge, sono preferiti di massima i progetti che, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dal comitato di gestione dei

fondi apportati dall'Istituto per il credito sportivo per la concessione del credito a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, prevedano la realizzazione di impianti sportivi destinati ad essere utilizzati durante l'intero anno e per eventi anche sociali e culturali, abbiano capacità di generare processi di riqualificazione urbana e ambientale, creino nuova occupazione nel territorio e prevedano l'uso di tecniche innovative di costruzione e la realizzazione di impianti di produzione di energie alternative.

CAPO IV

RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI

ART. 6.

(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici esistenti).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, previo inserimento nel proprio patrimonio disponibile ed effettuate le relative valutazioni previste dalla normativa vigente, possono cedere, con affidamento diretto, alle società sportive professionistiche, che hanno, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente degli impianti interessati, i diritti reali di proprietà o di superficie relativi agli impianti medesimi.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad essa funzionali o pertinentziali, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree di rispetto e costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti stessi sono destinati.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto ai fini della ristrutturazione dello stesso, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti e delle aree medesimi.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4 del presente articolo e iniziate entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superfciario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, ed il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno ed il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio il bene medesimo è stato costruito.

ART. 7.

(Misure per favorire l'attività di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi o di complessi sportivi multifunzionali).

1. Le società sportive che procedono alla realizzazione di interventi di ristrutturazione o di costruzione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali in conformità a quanto

previsto dalla presente legge possono accedere, oltre che ai finanziamenti nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 3 della medesima legge, alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo e ai fondi assegnati allo stesso Istituto ai sensi della normativa vigente, nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti, ai fini della loro ristrutturazione e messa in sicurezza.

2. Gli impianti sportivi o i complessi sportivi multifunzionali realizzati ai sensi della presente legge possono essere sottoposti ad ipoteca in favore dell'Istituto per il credito sportivo in garanzia di finanziamenti eventualmente erogati dal medesimo Istituto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici degli impianti sportivi).

1. Al fine di garantire la più completa attuazione della presente legge, i comuni possono esentare, per almeno dieci anni, le superfici degli impianti sportivi nuovi realizzati e di quelli ristrutturati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.

2. Le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dagli impianti sportivi di cui al comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0019040